

COMUNE DI MAGISANO

Provincia di Catanzaro

Area Amministrativa e Legale

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658
DEL 29/03/2020**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 6 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 8 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della

riservatezza

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - per "generi di prima necessità" i prodotti facenti parte delle seguenti categorie merceologiche:
 - pasta e riso
 - latte
 - farina
 - olio di oliva
 - frutta e verdura
 - carne e pesce
 - prodotti in scatola (legumi, carne, tonno, mais ecc)
 - passata e polpa di pomodoro
 - zucchero
 - sale
 - prodotti alimentari e per l'igiene
 - acqua e bevande (con esclusione di alcolici)

L'amministrazione si riserva di inserire, con semplice comunicazione gli interessati o sul sito istituzionale, eventuali altre categorie merceologiche ovvero beni di prima necessità che possano essere acquistati con i buoni spesa qualora intervengano interpretazioni autentiche ovvero circolari da parte degli organi governativi preposti.

 - per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti opportunamente pubblicati.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI con un solo componente	€ 100,00
NUCLEI di 2 persone	€ 150,00
NUCLEI da 3 persone	€ 200,00
NUCLEI con 4 persone	€ 250,00
NUCLEI con 5 persone o più	€ 300,00

2. Il presente intervento ha carattere straordinario, non è periodico, ed è quindi da considerare UNA TANTUM.
3. I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili. Gli importi sopra riportati devono intendersi come presunti, restando ferma ed impregiudicata l'insindacabile facoltà da parte dell'Amministrazione di rimodulare l'intervento proporzionalmente in relazione al numero di domande pervenute.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Area Amministrativa sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:
 - a) della **presa in carico dei servizi sociali** che è a conoscenza dei nuclei familiari in reale situazione di povertà;
 - b) delle **istanze di parte** dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto dall'Area Amministrativa specifico **avviso** secondo schema *allegato 3*.
3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene concesso un termine di 5 giorni per le **istanze di parte dei singoli cittadini**, decorrente dalla data di pubblicazione dell'Avviso.
4. Il buono spesa viene assegnato con carattere di priorità ai soggetti la cui presa in carico dei servizi sociali rileva lo stato di necessità;
5. Per le istanze di parte sarà privilegiata la condizione familiare secondo l'ordine di priorità così elencato:
 - ✓ Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 (presenza di soggetti impossibilitati a percepire reddito a causa della positività);
 - ✓ nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il cui datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
 - ✓ nucleo familiare senza alcun reddito;
 - ✓ persone senza dimora;
 - ✓ nuclei familiari, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
 - ✓ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
 - ✓ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
 - ✓ nuclei familiari con situazioni di patologie e/o multiproblematicità che determinano una situazione di disagio economico.
6. I Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 500 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di

cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.) verranno valutati successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto delle priorità sopra descritte.

7. Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore ad 800 euro/mese che non sono state soggette a sospensione a causa delle emergenza COVID-19.
8. L'ufficio Servizi Sociali, di concerto con il Centro Operativo Comunale (COC), provvederà all'istruttoria, riservandosi ogni tipo di controllo e di verifica, anche utilizzando canali informali. L'elenco dei beneficiari è approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Il beneficiario spende il buono spesa presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 6 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Area Amministrativa provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto tramite convenzione.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Magisano 03 aprile 2020

IL RESPONSABILE
AVV. ANTONIO GIULINO
(F.to in originale)